




**Codice di Autodisciplina
dei servizi non geografici
a tariffazione specifica di Albacom**



CODICE DI AUTODISCIPLINA DEI SERVIZI NON GEOGRAFICI A TARIFFAZIONE SPECIFICA DI ALBACOM ⁽²⁾

Art. 1 – Scopo

Il presente Codice di Autodisciplina ha lo scopo di assicurare che l'offerta dei servizi non geografici a tariffazione specifica di Albacom S.p.A., attualmente identificati dai codici 899 ed 892, si svolga secondo criteri di liceità, trasparenza e correttezza, in osservanza della legislazione vigente e di quanto stabilito dal Codice stesso.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Codice di Autodisciplina vincolano Albacom S.p.A., gli eventuali fornitori dei servizi diversi da Albacom S.p.A (di seguito definiti "Content Provider") ed i fruitori dei servizi, laddove questi immettano nel sistema contenuti accessibili a terzi, secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

Art. 3 - Adesione al Codice

Albacom S.p.A. richiede la preventiva adesione al Codice da parte dei Content Provider, i quali, a loro volta, richiederanno la preventiva adesione agli eventuali terzi fornitori ed ai fruitori dei servizi, laddove questi possano immettere nel sistema contenuti accessibili a terzi.

I Content Provider e i fruitori dei servizi di cui sopra sono altresì informati circa le responsabilità civili e penali che essi assumono a seguito di informazioni mendaci o atti illeciti compiuti avvalendosi, direttamente o indirettamente, dei servizi.

Art. 4 - Tutela dei diritti

Albacom S.p.A. e gli aderenti al presente codice di Autodisciplina assicurano la tutela della dignità umana, dei minori, dell'ordine pubblico e della sicurezza sociale, nonché il rispetto della normativa italiana e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, di riservatezza della persona e dei consumatori, di tutela del diritto di autore e della proprietà intellettuale e industriale.

Essi si impegnano, inoltre, a fornire la più completa collaborazione alle Autorità pubbliche competenti per l'accertamento di eventuali atti e comportamenti illeciti dei quali siano venuti a conoscenza.

Art. 5– Ulteriori obblighi connessi all'offerta dei servizi

L'offerta dei servizi comporta il rispetto dei seguenti obblighi:

- le informazioni sulle modalità di funzionamento dei servizi e sulle relative condizioni economiche devono essere rese facilmente accessibili, ad esempio attraverso pagine web, annunci pubblicitari ed opuscoli informativi e direttamente e preventivamente illustrati nei programmi eventuali destinati alla connessione automatica al servizio nel caso di accesso in modalità dati;
- l'eventuale fornitura di programmi destinati alla connessione automatica al servizio in modalità dati, attraverso, ad esempio, link e banner pubblicitari su siti internet, deve prevedere a priori una chiara informativa e l'accettazione esplicita dell'utente, sia al "download" del software sul proprio sistema che ad ogni sua successiva esecuzione;
- i servizi che offrono informazioni presentate da parte di esperti di specifiche discipline devono essere improntate alla massima serietà e devono segnalare al fruitore del servizio la natura dell'informazione fornita;
- i servizi che offrono informazioni su dati, fatti o circostanze mutevoli nel tempo devono contenere l'indicazione del periodo temporale minimo di aggiornamento della notizia, oppure la data dell'ultimo aggiornamento;

² Il presente Codice di autodisciplina è stato inviato al Ministero delle Comunicazioni in data 8 aprile 2002.

- qualora l'offerta di particolari servizi comporti l'accesso ad inserzioni o spazi pubblicitari, il fruitore del servizio deve essere in grado di conoscere preventivamente il carattere pubblicitario dell'informazione;
- nel caso di utilizzo della rete internet quale mezzo per la pubblicità e diffusione dei propri servizi, dovranno essere osservate le regole comportamentali e di indirizzo comunemente accettate dalla comunità ("netiquette");
- nel caso di servizi connessi a conversazioni tra più fruitori, in modo anonimo e senza preventivo accordo tra loro, il fornitore del servizio si adopera affinché siano rispettati tutti i principi stabiliti dal presente Codice di Autodisciplina;
- nel caso di servizi connessi a messaggerie vocali rivolte al pubblico, Albacom S.p.A adotta gli strumenti disponibili affinché il numero chiamante la casella vocale sia identificabile, pur nella garanzia di mantenimento dell'anonimato nei confronti degli altri fruitori del servizio.

Art. 6 - Continuità dei servizi ed integrità della rete

Albacom S.p.A. si impegna ad adottare le misure tecniche e organizzative appropriate per garantire la continuità e l'integrità della rete, nel rispetto della normativa vigente.